
Giugno
2025

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
6

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	4
NORMATIVA.....	10
GIURISPRUDENZA EUROPEA	11
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	12
CORTE COSTITUZIONALE	12
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	12
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	12
CORTE D'APPELLO PERUGIA	14
CODICE DI PROCEDURA PENALE	14
IMPUGNAZIONI	14
NULLITÀ.....	14
REVISIONE	15
MISURE CAUTELARI.....	18
CODICE PENALE	19
CIRCOSTANZE	19
MISURE DI PREVENZIONE	20
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	21
REATI CONTRO L'A.G.	21
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	22
REATI CONTRO LA PERSONA	23
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	28
PARTICOLARE TENUITÀ	29
STUPEFACENTI.....	30

CODICE DELLA STRADA.....	30
FALSITÀ NELLE DICHIARAZIONI E AUTOCERTIFICAZIONI.....	31
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	32
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	33
PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	33
FOCUS: ESTRADIZIONE.....	34

EDITORIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nell'ambito del progetto sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, il Notiziario penale, a partire dal mese di aprile 2025 e in via sperimentale, conterrà un editoriale realizzato tramite il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato dal Procuratore Generale e dalle Addette all'Ufficio Trasversale - UPP presso la Corte d'Appello di Perugia.

Benvenuti al sesto numero del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

Normativa

- **Legge 15 aprile 2025, n. 63:** Introdotti benefici per le vittime di eventi dannosi causati da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. *(Pubblicata in G.U. n. 102 del 5 maggio 2025)*

Giurisprudenza Europea

- **Corte EDU - Sentenza Niort c. Italia (27/03/2025):** L'Italia è stata condannata per violazione degli articoli 3, 6 e 38 della CEDU per non aver valutato adeguatamente la compatibilità tra la detenzione e lo stato di salute mentale del detenuto.

Giurisprudenza Nazionale

Corte Costituzionale:

- **Sentenza n. 70/2025 (10/03/2025 - deposito 23/05/2025):** Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge n. 247/2012 (ordinamento forense) e, in via consequenziale, dell'art. 17, comma 16 della stessa legge.

Cassazione Sezioni Unite:

- **Sentenza n. 18474/2025 (ud. 28/11/2024 - deposito 16/05/2025):** L'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali si applica anche alle acquisizioni per successione ereditaria, purché la condotta sia idonea a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato.

Cassazione Sezioni Semplici:

- **Sez. II - Sentenza n. 16933/2025:** L'annullamento della decisione impugnata per soli effetti civili non incide sull'ammissibilità del ricorso per cassazione in ambito penale.
- **Sez. IV - Sentenza n. 15445/2025:** Il giudice non può restituire gli atti al PM per contestare un'aggravante non già formulata, né può considerarla sulla base degli atti, in assenza di contraddittorio.
- **Sez. II - Sentenza n. 14835/2025:** In caso di patteggiamento, il consenso dell'imputato implica rinuncia a contestare le accuse. La ricorribilità per cassazione è limitata ai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (*Caso relativo a un ente no profit accusato di truffa aggravata per erogazioni pubbliche, con coinvolgimento del Procuratore europeo delegato.*)

Corte d'Appello di Perugia:

Impugnazioni

- **Sentenza n. 45/2025, ud. 28/01/2025, dep. 09/04/2025:** Inammissibile l'appello della parte civile se non contiene richieste risarcitorie civili.
- **Ordinanza n. 89/2025, ud. 07/02/2024, dep. 04/04/2025:** Il messaggio di WhatsApp non è prova sufficiente per la restituzione nel termine per impugnare.

Nullità

- **Sentenza n. 121/2025, ud. 21/02/2025, dep. 30/04/2025:** Nullità assoluta se la sentenza è emessa da giudici diversi da quelli del dibattimento.
- **Sentenza n. 154/2025, ud. 04/03/2025, dep. 01/04/2025:** Nullità della sentenza di primo grado per errata procedura (citazione diretta anziché udienza preliminare).

Revisione

- **Sentenza n. 283/2025, ud. 14/04/2025, dep. 23/04/2025:** Inammissibile la revisione se mira solo a escludere aggravanti.

- **Sentenza n. 222/2025, ud. 25/03/2025, dep. 22/04/2025:** Accolta la revisione quando il condannato, al momento della commissione del fatto, versava in una condizione patologica tale da determinare una compromissione della capacità di intendere e di volere (rapina).
- **Sentenza n. 211/2025, ud. 21/03/2025, dep. 28/03/2025:** Inammissibile l'istanza di revisione quando difetta il presupposto della idoneità degli elementi di novità a dimostrare la non colpevolezza del condannato (per mancata sussistenza dell'aggravante del numero di associati nel reato ex art. 74 DPR 309/1990).
- **Sentenza n. 41/2025, ud. 28/01/2025, dep. 22/04/2025:** Accolta la revisione quando non è emersa la prova certa che l'istante abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e contatti con il proprio difensore.
- **Sentenza n. 258/2025, ud. 04/04/2025, dep. 11/04/2025:** Revisione non ammessa per semplice riduzione del trattamento sanzionatorio.
- **Sentenza n. 129/2025, ud. 25/02/2025, dep. 18/04/2025:** Inammissibile la revisione, in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia, quando è fondata sulla produzione di prove nuove che dimostrerebbero la cessazione della convivenza con le persone offese (nella specie documenti anagrafici, contratti di locazione).

Misure Cautelari

- **Ordinanza 16/04/2025, dep. 16/04/2025:** Revocata l'ordinanza applicativa dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti dell'estraddando, in luogo degli arresti domiciliari.
- **Ord. 01/04/2025, dep. 09/04/2025:** Confermato sequestro preventivo nonostante pagamento parziale.

Codice Penale

Circostanze

- **Sent. n. 239/2025, ud. 28/03/2025, dep. 12/04/2025:** Mancata applicazione della circostanza aggravante ex art. 583 c.p. se non vi è la prova che la malattia patita dalla persona offesa sia di almeno quaranta giorni.
- **Sent. n. 31/2025, ud. 21/01/2025, dep. 09/04/2025:** Non può essere riconosciuta all'imputato la circostanza attenuante ex art. 62 n. 6) c.p. se non emerge la spontaneità del ravvedimento operoso.

Misure di prevenzione:

- **Decreto n. 17/2025, ud. 05/03/2025, dep. 07/04/2025:** Non accolta l'istanza di revoca della confisca se basata su decreto di archiviazione.

- **Decreto n. 3/2025, ud. 05/03/2025, dep. 07/04/2025:** Inammissibile l'istanza di revocazione se la prova nuova consiste in una consulenza contabile.

Reati contro la fede pubblica:

Sent. n. 634/2024, ud. 12/07/2024, dep. 29/04/2025: Condanna per falso in dichiarazione per gratuito patrocinio.

Reati contro l'A.G.

- **Sent. n. 179/2024, ud. 11/03/2025, dep. 07/05/2025:** Condanna per favoreggiamento anche se l'aiuto non ha avuto successo.
- **Sent. n. 878/2024, ud. 22/11/2024, dep. 23/04/2025:** Condanna dell'imputata per il reato di cui all'art. 387 bis c.p., quand'anche invitata dalla persona offesa presso la propria abitazione.

Reati contro la famiglia

- **Sent. n. 275/2025, ud. 11/04/2025, dep. 17/04/2025:** Condanna per il delitto di omesso versamento del contributo di mantenimento e di mancanza dei mezzi di sussistenza, quando lo stato di incapacità economica dell'obbligato è frutto di una scelta volontaria e consapevole.
- **Sent. n. 235/2025, ud. 28/03/2025, dep. 12/04/2025:** Condanna per maltrattamenti in famiglia con prove multiple.
- **Sent. n. 165/2025, ud. 07/03/2025, dep. 22/03/2025:** Condanna per maltrattamenti basata su testimonianze coerenti unitamente alle dichiarazioni della vittima lineari e coerenti.

Reati contro la persona

- **Sent. n. 171/2025, ud. 07/03/2025, dep. 22/03/2025:** In ordine al delitto di minaccia grave il mancato ritrovamento dell'arma non assume valenza dirimente in chiave liberatoria.
- **Sent. n. 160/2025, ud. 07/03/2025, dep. 22/03/2025:** Si configura il delitto di violenza privata nel caso di inseguimento stradale.
- **Sent. n. 875/2024, ud. 22/11/2024, dep. 30/04/2025:** Si configura il reato di violenza sessuale quando la vittima viene costretta ad inviare foto hard, tramite minaccia di un male ingiusto rappresentato dalla divulgazione delle foto compromettenti alle forze dell'ordine.
- **Sent. n. 872/2024, ud. 22/11/2024, dep. 23/04/2025:** Assoluzione per mancanza di prove certe sulla partecipazione dell'imputato all'atto sessuale.
- **Sent. n. 843/2024, ud. 15/11/2024, dep. 23/04/2025:** Riduzione della pena per concorso colposo della vittima nel delitto di omicidio stradale (non indossava il casco).
- **Sent. n. 614/2024, ud. 08/07/2024, dep. 30/04/2025:** Confermata la condanna per molestie omofobe sul luogo di lavoro.

- **Sent. sentenza n. 496/2024, ud. 07/06/2024, dep. 11/04/2025:** Estinzione del reato per remissione della querela nel reato di minaccia.
- **Sent. n. 407/2024, ud. 17/05/2024, dep. 11/04/2025:** Assoluzione per accesso abusivo a sistema informatico, da parte dell'imputata che aveva le credenziali.
- **Sent. n. 274/2024, ud. 11/04/2025, dep. 05/05/2025:** Riqualficazione del reato da atti persecutori a molestie (art. 660 c.p.).

Reati contro il patrimonio

- **Sent. n. 131/2025, ud. 25/02/2025, dep. 13/05/2025:** Non luogo a procedere per il reato di appropriazione indebita per mancanza di querela da parte dei soggetti diretti danneggiati.
- **Sent. n. 44/2025 - Ud. 28/01/2025 - deposito 01/04/2025:** Confermata la condanna per il delitto di ricettazione nei confronti degli imputati trovati in possesso di beni di provenienza delittuosa, quando risulti certa la provenienza e gli imputati non ne abbiano giustificato il possesso.
- **Sent. n. 29/2025, ud. 21/01/2025, dep. 27/03/2025:** Condanna confermata per falsa autocertificazione per ottenere licenza retribuita.

Particolare Tenuità

- **Sent. n. 89/2025, ud. 11/02/2025, dep. 06/05/2025:** Assoluzione per tenuità del fatto (furto di scarpe da 35 euro).
- **Sent. n. 38/2025, ud. 28/01/2025, dep. 01/04/2025:** Esclusa la non punibilità per tenuità del fatto nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale nel vigore della Legge n. 77/2019.
- **Sent. n. 912/2024, ud. 02/12/2024, dep. 30/04/2025:** Assoluzione per tenuità del fatto (minaccia verbale isolata e non grave).

Stupefacenti

- **Sent. n. 282/2025, ud. 14/04/2025, dep. 23/04/2025:** Confermata la condanna per cessioni di stupefacenti sistematiche e di varie tipologie di droga.

Codice della strada

- **Sent. n. 11/2025, ud. 14/01/2025, dep. 20/03/2025:** In tema di guida in stato di ebbrezza, confermata la condanna e l'aggravante per incidente anche senza coinvolgimento di terzi.
- **Sent. n. 905/2024, ud. 29/11/2024, dep. 30/04/2025:** In materia di guida in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi del comma 2-septies dell'art. 186 C.D.S le attenuanti concorrenti con

L'aggravante del comma 2-sexies del medesimo articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa.

Falsità nelle dichiarazioni e autocertificazioni

- **Sent. n. 636/2024, ud. 12/07/2024, dep. 29/04/2025:** La dichiarazione per ottenere il reddito di cittadinanza non può assumersi inesistente e improduttiva di effetti perché priva di sottoscrizione, in quanto, come previsto dalla legge, la stessa può essere effettuata con modalità telematiche senza che sia richiesta l'apposizione della firma digitale.

Ordinamento penitenziario

- **Ord. n. 654/2025, ud. 08/05/2025, dep. 12/05/2025:** Revoca della misura della detenzione domiciliare per comportamento violento in ospedale.

Protezione internazionale

- **Decr. n. 1050/2025, ud. 19/05/2025, dep. 19/05/2025:** Non convalidato il provvedimento di trattenimento per mancanza di elementi di fatto oggettivi idonei ad affermare l'attuale pericolosità sociale del trattenuto e l'attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Focus: Estradizione

Raccolta di pronunce su vari aspetti in tema di estradizione, tra cui:

- Sostituibilità della misura cautelare.
- Mancanza di pericolo di fuga.
- Doppia incriminabilità.
- Inerzia dello Stato di cittadinanza.
- Gravi indizi di colpevolezza.
- Estradizione di cittadini italiani.
- Assenza di procedimenti pendenti in Italia.
- Modalità di esecuzione della pena all'estero.

NORMATIVA



Legge 15 aprile 2025, n. 63

“Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 102 del 05-05-2025](#))

OSSERVATORIO
GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte EDU, Sezione I, sentenza del 27/03/2025 nella causa Niort c. Italia

La Corte EDU ha accertato la violazione da parte dello Stato italiano degli artt. 3 (divieto della tortura), 6 (diritto ad un processo equo) e 38 (esame in contraddittorio del caso) della Convenzione in relazione alla detenzione di un soggetto affetto da malattia mentale, stante la mancata dimostrazione, da parte dei Tribunali nazionali interni, di aver valutato approfonditamente la compatibilità del regime carcerario con lo stato di salute del detenuto.

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 70/2025 del 10/03/2025 - deposito 23/05/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e, in via consequenziale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 18474/2025 ud. 28/11/2024 - deposito 16/05/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall'art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, è configurabile, con conseguente rilevanza penale della sua violazione, nell'ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria, fermo restando l'onere del giudice di verificare, dandone adeguata motivazione, l'idoneità della condotta tenuta a porre in pericolo il bene giuridico protetto, alla stregua del canone di offensività in concreto.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 16933/2025, ud. 04/04/2025 - deposito 6 maggio 2025

La Seconda Sezione penale ha affermato che è irrilevante, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione agli effetti penali, l'intervenuto annullamento della decisione impugnata limitato agli effetti civili, in quanto sussiste netta autonomia tra il capo penale e quello civile della decisione, suscettibili di guadagnare l'autorità di cosa giudicata in momenti processuali distinti, costituendo la statuizione civile solo l'aspetto civile della condanna, autonoma pur se logicamente dipendente dalla decisione sulla

responsabilità penale, sicché rimane preclusa, in tal caso, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello.

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 15445/2025, ud. 26/11/2024 - deposito 18 aprile 2025

La Quarta Sezione penale ha affermato che il giudice, in assenza della contestazione di un'aggravante, non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata *tamquam non esset* un'aggravante non contestata all'imputato e quindi non oggetto di contraddittorio tra le parti.

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 14835/2025, ud. 03/04/2025 - deposito 15 aprile 2025

La Seconda Sezione, in tema di patteggiamento, ha affermato che il consenso della parte alla definizione del processo con accordo sulla pena implica la sua rinuncia a contestare le accuse e ad esercitare talune facoltà derivanti dal pieno esercizio del diritto di difesa anche nel caso di partecipazione al giudizio del Procuratore europeo delegato, sicché la ricorribilità per cassazione della sentenza resta circoscritta alle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad ente italiano no profit chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al delitto di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, che, dopo aver definito il giudizio con patteggiamento, ha proposto ricorso per cassazione contestando, *ex ceteris*, la violazione della normativa sovranazionale a tutela del diritto dell'imputato ad essere sentito, atteso che la Camera Permanente della Procura europea aveva espresso parere favorevole sulla richiesta del Procuratore europeo delegato, in Italia, di procedere all'esercizio dell'azione penale, senza che fosse stata data all'ente la possibilità di interloquire con le Autorità).

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 45/2025 - Ud. 28/01/2025 - deposito 09/04/2025

Non può essere accolto l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che sia volto unicamente ad ottenere l'affermazione della responsabilità penale degli imputati senza che vi sia alcun riferimento, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto di reato contestatogli in quanto ella aveva omesso nelle proprie conclusioni ogni richiesta di condanna agli effetti civili al risarcimento del danno né tale richiesta emergeva dal corpo dell'atto di impugnazione.

(Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza 2062/2022 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 28/09/2022 dep. 04/10/2022)

Corte d'Appello, ordinanza n. 89/2025 - Ud. 07/02/2024 - deposito 04/04/2025

In tema di restituzione nel termine per impugnare e dei correlati oneri probatori a carico della parte istante, la dimostrazione che la conoscenza del provvedimento si sia prodotta in un certo giorno e non prima in conseguenza di caso fortuito o forza maggiore non può essere oggetto di mera indicazione, occorre invece una prova specifica con onere che grava sul soggetto interessato. Nel caso è stata considerata insufficiente prova di caso fortuito o forza maggiore, quale causa di mancata tempestiva impugnazione, il messaggio di whatsapp secondo cui: "la sentenza risulta non depositata", che fu inviato due giorni dopo la scadenza del termine per il deposito della sentenza da un collega al difensore istante per la restituzione nel termine per impugnare, il quale, dunque, si limitò ad aspettare allora di ricevere la comunicazione del deposito fuori termine della sentenza, così lasciando decorrere il termine utile per impugnare, poiché si tratta di mera informazione appresa informalmente, non si sa da chi, sulle risultanze di un controllo al registro elettronico, che ben può non essere tempestivamente aggiornato rispetto all'effettivo deposito tempestivo della motivazione della sentenza, mentre è onere del difensore chiedere formalmente alla cancelleria il fascicolo per controllare il deposito tempestivo della motivazione.

NULLITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 121/2025 - Ud. 21/02/2025 - deposito 30/04/2025

E' affetta da nullità assoluta e insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento la sentenza emessa da giudici diversi da quelli che hanno partecipato al dibattimento. Nel caso di specie

la Corte di Appello dichiarava la nullità della sentenza di primo grado accogliendo le doglianze della difesa secondo cui durante il procedimento vi era stato un continuo mutamento della composizione del Collegio giudicante e di conseguenza le numerose prove orali espletatesi in dibattimento erano state assunte innanzi a Collegi diversi non coincidenti con quello che aveva pronunciato la decisione. Il mutamento continuo della composizione del Collegio giudicante, pertanto, aveva indubbiamente favorito una possibile dispersione di esperienze in assenza di una integrazione istruttoria ragionata nel contraddittorio tra le parti. Ne discendeva quindi la violazione del principio di immutabilità del Giudice, principio costituzionalmente garantito e disciplinato agli artt. 525 e 179 c.p.p.

(Dichiara la nullità della sentenza 626/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 22/09/2022 dep. 05/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 154/2025 - Ud. 04/03/2025 - deposito 01/04/2025

E' nulla la sentenza di primo grado quando al momento dell'esercizio dell'azione penale il reato contestato all'imputato sia punibile con pena massima di 5 anni di reclusione, cosicchè ai sensi dell'art. 550 c.p.p., prima della sua riforma, deve procedersi mediante l'udienza preliminare e non mediante la citazione diretta a giudizio. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava la nullità della sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica per non aver accolto l'eccezione proposta dall'imputato secondo cui al momento dell'esercizio della azione penale il reato per cui era imputato, ossia il reato di appropriazione indebita, era punibile con la pena massima di 5 anni e pertanto doveva procedersi mediante udienza preliminare. Secondo il Collegio il disposto dell'art. 550 c.p.p.- così come interpretato dalla Corte di Cassazione - è da intendersi riferito alla pena massima prevista dalla norma vigente nel momento in cui si esercita l'azione penale e non invece alla pena prevista dalla norma di diritto penale sostanziale in concreto applicabile all'imputato.

(Dichiara la nullità della sentenza 862/2022 emessa dal Tribunale di Terni ud. 16/09/2022 dep. 28/10/2022)

REVISIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 283/2025 - Ud. 14/04/2025 - deposito 23/04/2025

E' inammissibile la richiesta di revisione avanzata dal condannato quando quest'ultima sia diretta non a conseguire il proscioglimento de condannato ma soltanto ad escludere esclusione una circostanza aggravante o una diversa qualificazione dei fatti. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava l'istanza di revisione proposta dall'istante ritenendo che la circostanza che il condannato non avesse concorso all'omicidio della vittima ma avesse soltanto accompagnato l'esecutore del delitto non poteva portare al proscioglimento dello stesso ma al più ad una riqualificazione della misura della sua consapevole compartecipazione ad una iniziativa che era in ogni caso diretta a ledere l'altrui incolumità personale. Inoltre, anche l'espunzione di alcune dichiarazioni dal materiale probatorio in quanto false non avrebbe portato ad escludere la responsabilità per il delitto di omicidio ma soltanto all'elisione della aggravante della premeditazione, circostanza quest'ultima che si ritiene inammissibile ai fini del giudizio di revisione.

Corte d'Appello, sentenza n. 222/2025 - Ud. 25/03/2025 - deposito 22/04/2025

Merita accoglimento la richiesta di revisione avanzata dal condannato - con conseguente revoca della sentenza divenuta irrevocabile e assoluzione dello stesso dal reato di rapina lui ascritto perché non imputabile al momento del fatto - quando al momento della commissione del fatto il condannato versava in una condizione patologica la cui gravità aveva determinato una “marcata compromissione della capacità di intendere e di volere”.

Nel caso di specie, la perizia disposta dalla Corte d'Appello confermava i comportamenti scomposti ed aggressivi manifestati dal condannato nel corso dell'udienza tenutasi avanti al Tribunale - evincibili dal verbale - e subito dopo il trasferimento dello stesso in carcere, oltre ai numerosi ricoveri a cui era stato sottoposto nelle settimane successive.

Difatti, il perito individuava una condizione “psicotica transitoria” dell'istante al momento del fatto, riconducibile - sul piano strettamente nosografico - nell'ambito delle c.d. “Psicosi deliranti Acute” che insorgono, nella maggior parte dei casi, senza la possibilità di riconoscere una causa giustificativa, mentre in altri tale causa risiede in particolari forme di intossicazione da sostanze stupefacenti.

Ebbene, tale giudizio veniva confortato dalle modalità della condotta posta in essere. Il condannato, difatti, commetteva il delitto di rapina ai danni di una razza in pieno giorno, alla presenza delle numerose persone in compagnia della vittima e dell'immediato intervento degli operanti presenti. Tuttavia, a riscontro della mancata percezione della condotta posta in essere, l'istante descriveva quanto accaduto con modalità del tutto diverse rispetto alla ricostruzione emersa dagli atti del giudizio.

I Giudici d'appello ritenevano, ad ogni modo, di dover applicare all'istante la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno - con la prescrizione di proseguire nella terapia farmacologica in corso - in quanto la mancanza di attuale pericolosità era diretta conseguenza dei trattamenti farmacologici a cui il condannato era sottoposto presso la struttura carceraria, con l'evidente rischio di un nuovo rapido mutamento dello stato del medesimo una volta rimesso in libertà.

Corte d'Appello, sentenza n. 211/2025 - Ud. 21/03/2025 - deposito 28/03/2025

Deve essere dichiarata inammissibile l'istanza di revisione avanzata nell'interesse dell'istante quando difetta l'imprescindibile presupposto rappresentato dalla idoneità degli elementi di novità - nel caso di specie la mancata sussistenza dell'aggravante del numero di associati nel reato di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 - a dimostrare la non colpevolezza del condannato.

Difatti, lo strumento straordinario della revisione è volto a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi rappresentati da un lato dall'esigenza di intangibilità del giudicato e dall'altro dall'esigenza di far valere l'innocenza del condannato. Pertanto, la Suprema Corte - in ossequio al chiaro dettato della disposizione di cui all'art. 631 c.p.p. - ha affermato che dall'accoglimento della domanda di revisione può discendere soltanto l'assoluzione del condannato e non un semplice ridimensionamento della responsabilità relativamente alla configurabilità di un reato meno grave.

Nel caso di specie, l'eliminazione di uno dei componenti del sodalizio criminale dal novero dei partecipi all'associazione non implica l'eliminazione dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 del D.P.R. 309/1990 riconosciuta a carico dell'istante posto che, dalla lettura della sentenza oggetto della suddetta istanza, risulta come il numero degli associati non sia inferiore a dieci. Infatti, nel computo, oltre ai 9 soggetti condannati per il reato associativo, deve essere inserito anche un altro imputato deceduto nel

corso del giudizio di primo grado, ma risultato pienamente inserito nell'associazione alla luce delle prove raccolte. In aderenza al consolidato indirizzo giurisprudenziale, la Corte d'Appello ha affermato, difatti, che ai fini del riconoscimento della aggravante di cui trattasi, nel numero degli associati vanno ricompresi anche soggetti che, sia pure non dichiarati colpevoli, risultino inseriti nel sodalizio criminale.

Corte d'Appello, sentenza n. 41/2025 - Ud. 28/01/2025 - deposito 22/04/2025

In tema di rescissione, deve essere accolta la richiesta proposta dall'istante allorquando non sia emersa prova certa che il primo abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e contatti con il proprio difensore quand'anche egli abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio nominato. Nel caso di specie la Corte di Appello accoglieva la richiesta di rescissione sollevata dall'istante in quanto, nonostante quest'ultimo avesse eletto domicilio presso il difensore d'ufficio già nominato, non era mai comparso nel corso del dibattimento, cosicché non vi erano prove quanto alla effettività di contatti con il proprio difensore. Di conseguenza la conoscenza del procedimento e del processo non poteva essere desunta dalla mera elezione di domicilio presso il proprio legale di fiducia.

Corte d'Appello, sentenza n. 258/2025 - Ud. 04/04/2025 - deposito 11/04/2025

Il giudizio di revisione in virtù del limite stabilito all'art. 631 c.p.p. laddove si prevede che "gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena di inammissibilità della domanda essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato debba essere prosciolto", non può essere finalizzato ad ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole per il condannato. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta dal condannato il quale chiedeva la revoca della sentenza nella parte in cui aveva applicato l'aggravante di cui al co. 3 dell'art. 74 D.p.r. 309/90 ma che alla luce della pronuncia della Cassazione a seguito di giudizio di rinvio era venuta meno in quanto era stato assolto uno dei componenti della compagine associativa e di conseguenza il numero dei partecipanti era diventato inferiore a 10 con conseguente sopravvenuta insussistenza dell'aggravante. I Giudici di Appello ritenevano che l'istituto della revisione, quale strumento straordinario, è volto a realizzare un equilibrato bilanciamento tra gli opposti interessi rappresentati da un lato dall'esigenza di intangibilità del giudicato e dall'altro di far valere l'innocenza del condannato, ne consegue che dall'accoglimento della domanda di revisione non possa che discendere l'assoluzione del condannato escludendosi che possa derivarne un ridimensionamento della responsabilità relativamente alla configurabilità di un reato meno grave. Alla luce di ciò difettava il presupposto per la richiesta di revisione ossia l'elemento di novità idoneo a dimostrare la non colpevolezza del condannato. Inoltre, l'aggravante de quo non poteva ritenersi comunque insussistente nel caso di specie considerato che il numero degli associati non fosse comunque inferiore a 10 poiché nel computo doveva essere incluso anche un altro imputato che era inserito nel sodalizio criminoso alla luce delle prove raccolte.

Corte d'Appello, sentenza n. 129/2025 - Ud. 25/02/2025 - deposito 18/04/2025

E' inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia, fondata sulla produzione di prove nuove - nella specie il certificato storico anagrafico individuale, due contratti di locazione datati 2005 e un contratto di compravendita immobiliare del 2007 - che, ad avviso degli istanti, dimostrerebbero la cessazione della convivenza con le persone offese almeno dal 2007 e, dunque, l'intervenuta prescrizione del reato all'epoca del giudizio di appello. La

certificazione storico anagrafica delle variazioni di residenza, infatti, ha un assai limitato valore dimostrativo sul piano fattuale: in linea generale la risultanza anagrafica ha valore soltanto presuntivo del luogo di effettiva dimora del soggetto, che può essere stabilita in altro luogo ed in tal senso accertata in difformità dalle risultanze anagrafiche anche ad effetti civili ed amministrativi. La prova della cessazione della convivenza non risulta in alcun modo desumibile neppure dalla produzione dei due contratti di locazione transitoria stipulati da uno degli istanti ed aventi ad oggetto immobili diversi per periodi in parte sovrapposti: tali documenti nulla rappresentano in ordine all'utilizzo e all'impiego a fini abitativi di detti immobili da parte degli imputati ed analoghe considerazioni valgono per l'atto di compravendita.

MISURE CAUTELARI

Corte d'Appello, ordinanza del 16/04/2025 - deposito 16/04/2025

Deve essere revocata, nei confronti dell'estraddando, l'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana e applicata nei confronti del medesimo una misura cautelare maggiormente afflittiva - quale quella degli arresti domiciliari presso la propria abitazione - in quanto ritenuta idonea a garantire un adeguato controllo dell'estraddando e ad evitare il pericolo di fuga dello stesso.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello dichiarava farsi luogo all'estraddizione verso la Repubblica di Albania dell'estraddando - in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Puke (Albania) - in relazione ai reati di truffa, false dichiarazioni, profanazione di tombe, intralcio alla giustizia, danneggiamento, incendio, attraversamento illegale della frontiera, tutti reati in ordine ai quali l'estraddando risultava essere stato condannato all'esito del giudizio celebratosi in Albania.

Ebbene, stante la mancata presenza dell'estraddando all'aeroporto al fine di procedere alla materiale estraddizione - la Procura Generale presentava un'ulteriore istanza chiedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere.

Tuttavia, la Corte d'Appello riteneva la misura degli arresti domiciliari idonea a garantire un adeguato controllo dell'estraddando e ad evitare il pericolo di fuga dello stesso, considerando anche la circostanza che il medesimo dimorava abitualmente in quell'abitazione unitamente al suo nucleo familiare, costituendo questa una idonea garanzia di rispetto delle limitazioni di spostamento impostegli.

Corte d'Appello, ordinanza del 01/04/2025 - deposito 09/04/2025

Va rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un immobile in pendenza della confisca non definitiva *ex artt. 640-quater c.p. e 322-ter c.p.*, nonostante risulti interamente corrisposto all'Erario il profitto del reato stimato in sede penale, in ragione della autonomia della misura obbligatoria prevista dall'*art. 640-quater c.p.* rispetto ai profili restitutori e risarcitori del reato, della natura sostanzialmente sanzionatoria della confisca, dell'impossibilità di ritenere il superamento dei presupposti della confisca per la sovrapposizione parziale di causale e valore non essendovi integrale pagamento della distinta e unitaria obbligazione risarcitoria verso l'Amministrazione dello Stato, della insussistenza nella situazione in essere di duplicazioni indebite di tipo risarcitorio.

(La presente ordinanza è stata oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale del Riesame di Perugia, che, con ordinanza del 29/04/2025 depositata il 26/05/2025, ha confermato le statuizioni della Corte ritenendo corretto che la parziale estinzione dei pagamenti, interessando un'obbligazione composita e unitaria, ad oggi non integralmente adempiuta, non fosse idonea a neutralizzare il fondamento sanzionatorio della misura ablatoria, il cui regime, anche esecutivo, è distinto e autonomo rispetto a quello delle statuizioni di natura risarcitoria pronunciate dall'A.G. contabile, dal cui parziale adempimento non può farsi dipendere il superamento dei presupposti della confisca. La Corte, quindi, ad avviso del giudice del riesame ha correttamente ritenuto che il sequestro preventivo mantenesse tuttora la sua funzione di garanzia della confisca confermata e da eseguire, almeno in parte, nell'eventualità del non integrale pagamento dell'obbligazione risarcitoria.)

CODICE PENALE

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 239/2025 - Ud. 28/03/2025 - deposito 12/04/2025

Non può essere applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 583 c.p. quando non vi sia la prova che la malattia patita dalla persona offesa sia di durata di almeno quaranta giorni. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava l'appello proposto dalla difesa della parte civile secondo cui alla vittima, la quale era stata colpita da un tronco di legno lanciato nel campo da calcio subendo lesioni personali dalle quali era derivata una malattia, doveva applicarsi l'aggravante di cui all'art. 583 c.p. in quanto dalle lesioni subite era derivata una malattia di durata superiore ai 40 giorni. Al contrario, i Giudici di Appello, confermando la decisione del Tribunale, evidenziavano che dall'istruttoria dibattimentale non emergeva l'effettiva durata della malattia patita dalla persona offesa in quanto il certificato della struttura pubblica che subito dopo l'evento lesivo prestò le cure alla vittima aveva certificato soltanto 20 giorni di riposo e cure al paziente senza che emergesse alcuna condizione patologica anche riferita da quest'ultimo che superasse i quaranta giorni. Ne derivava l'impossibilità di ritenere con certezza che la malattia fosse durata almeno 40 giorni la quale già nell'immediatezza era stata considerata di modesta entità tanto da comportare un periodo di riposo per la vittima soltanto dallo sport per un periodo temporale inferiore ai 40 giorni.

(Conferma la sentenza n. 1289 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 01/06/2024 dep. 25/06/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 31/2025 - Ud. 21/01/2025 - deposito 09/04/2025

Non può essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6) c.p. all'imputato quando non emerga la spontaneità del ravvedimento operoso, che quale sintomo di effettiva resipiscenza è alla base dell'attenuante in questione. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava le doglianze proposte dalla difesa dell'imputato il quale assieme ad altri concorrenti era stato condannato per il delitto di furto in abitazione aggravato per essersi introdotto nell'abitazione della persona offesa, di 85 anni, presentandosi falsamente come idraulico e aver sottratto alcuni mazzi di chiavi e oggetti preziosi dopo aver distratto la donna e il di lei marito, affinché fosse riconosciuta al prevenuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. In particolare, l'imputato, a parere della difesa, aveva reso dichiarazioni sulla

cui base la Polizia giudiziaria aveva poi rinvenuto la refurtiva rubata. Tuttavia, i Giudici di Appello evidenziavano che le dichiarazioni dell'imputato erano state rilasciate alcune ore dopo che lo stesso era stato fermato a seguito dell'emergenza di significativi elementi di colpevolezza a suo carico e dei suoi complici. Pertanto, secondo quanto previsto dalla Suprema Corte in merito alla circostanza attenuante del ravvedimento operoso, quest'ultimo richiede che la condotta resipiscente posta in essere dopo la consumazione del reato per elidere o attenuare le conseguenze dannose dello stesso sia spontanea e determinata da motivi interni, senza pressioni o costrizioni e non influenzata da fattori, quali l'arresto e lo stato di detenzione. Inoltre, non poteva neppure accogliersi la richiesta della difesa degli imputati di disapplicazione della recidiva rispettivamente loro contestata tenuto conto che tutti gli imputati avevano precedenti penali ed erano stati condannati per reati contro il patrimonio quali rapina e furto in abitazione. Ne discendeva pertanto la conferma della condanna per il delitto in esame.
(Conferma la sentenza n. 608 emessa dal Tribunale di Terni ud. 23/05/2024 dep. 06/06/2024)

MISURE DI PREVENZIONE

Corte d'Appello, decreto n. 17/2025 - Ud. 05/03/2025 - deposito 07/04/2025

Non può essere accolta l'istanza di revoca della confisca apposta su una unità immobiliare formulata dall'istante quando quest'ultimo non sia stato il diretto interessato della misura di prevenzione reale e il presupposto indicato dallo stesso sia identificato esclusivamente con il decreto di archiviazione, il quale non può essere sussunto nella categoria delle "sentenze penali definitive" richiesto dalla lettera a) dell'art. 630 c.p.p. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava la richiesta di revoca della confisca di una unità immobiliare avanzata dall'istante successivamente all'emissione del provvedimento di archiviazione nei suoi confronti rispetto alle originarie accuse di gravissimi reati rilevando che il richiedente non era stato il diretto destinatario delle misura di prevenzione reale disposta su beni intestati ad altri propositi; pertanto egli non aveva legittimazione a proporre istanza di revocazione, ma soltanto quella di proporre rituale impugnazione. Inoltre, nel merito l'istanza non poteva essere suscettibile di accoglimento in quanto secondo consolidata Giurisprudenza di legittimità il decreto di archiviazione è inidoneo a costituire presupposto utile ai fini della revocazione di un giudicato in quanto per sua natura non impedisce una successiva riapertura delle indagini e quindi gli accertamenti in fatto in esso contenuti non possono assumere quel carattere di definitività che è proprio delle sentenze passate in giudicato.

Corte d'Appello, decreto n. 3/2025 - Ud. 05/03/2025 - deposito 07/04/2025

E' inammissibile l'istanza di revocazione proposta dal ricorrente quando la prova nuova si sostanzia in una consulenza contabile che non introduce nuovi e diversi elementi ma si risolve in una diversa valutazione dei dati acquisiti al procedimento. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava la revocazione della confisca di prevenzione adottata in relazione a somme concernenti titoli bancari depositati in quanto l'elaborato del CTU allegato dal ricorrente, il quale affermava che non vi era sproporzione della somma in relazione ai redditi dichiarati, non costituiva prova nuova ma si risolveva in una diversa valutazione dei dati acquisiti al procedimento. Oltre a ciò la perizia svolta al fine di verificare i presupposti della confisca limitatamente ad un determinato valore rappresentato dal

deposito dei titoli intestato all'interessato esprimeva delle valutazioni sulla base dei dati acquisiti al procedimento che non possono essere estesi per "analogia" alla confisca di altri beni, quali quelli oggetto della presente istanza.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 634/2024 - Ud. 12/07/2024 - deposito 29/04/2025

In tema di gratuito patrocinio, l'imputato che nell'istanza di ammissione non dichiara il reddito percepito dalla moglie in quanto non convivente commette il delitto di cui all'art. 95 D.p.r. n. 115/2002 in quanto secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il rapporto di convivenza familiare prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione di uno dei componenti del nucleo familiare che non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi. Nel caso di specie la Corte di Appello accogliendo l'appello del Procuratore della Repubblica riformava la sentenza di primo grado e condannava l'imputato per aver dichiarato il falso in ordine ai redditi da dichiarare ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio in quanto alla data di presentazione della domanda egli si trovava in stato di detenzione e non conviveva più con gli altri familiari. Il Collegio evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, il trasferimento dell'imputato in un altro comune perché in stato detentivo non recideva il rapporto di convivenza il quale prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dello stato di detenzione. Pertanto, il prevenuto, presentando la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, era gravato dall'obbligo di dare contezza dei redditi percepiti anche dalla moglie e dai figli.

(Riforma la sentenza n. 178 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 07/03/2022 dep. 07/03/2022)

REATI CONTRO L'A.G.

Corte d'Appello, sentenza n. 179/2024 - Ud. 11/03/2025 - deposito 07/05/2025

L'art. 378 c.p. punisce il compimento di atti idonei ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, sicché il reato si consuma indipendentemente dal conseguimento di questo effetto, ed il compimento della azione avente tali caratteristiche integra il reato, che non richiede (nella forma consumata) il conseguimento dell'obiettivo; l'impedimento od ostacolo può anche essere temporaneo o limitato purchè incidente sul contesto fattuale di investigazioni e/o di rintraccio e nella specie l'azione della imputata è consistita nel fornire in più modi, concreti e determinati, supporto fattivo alla possibilità per i due ricercati di mettersi al riparo dalla cattura, essendo irrilevante che l'obiettivo del favoreggiamento non sia stato raggiunto.

(Conferma la sentenza n. 2592/2022 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 21/11/2022 dep. 30/11/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 878/2024 - Ud. 22/11/2024 - deposito 23/04/2025

Risponde del reato di cui all'art. 387 bis c.p. l'imputata che sottoposta alla misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa con provvedimento del GIP, poiché indagata in ordine ai delitti di cui agli artt. 572 c.p. e 582 c.p., violi gli

obblighi e i divieti imposti dal citato provvedimento accedendo all'abitazione della persona offesa quand'anche invitata da quest'ultima. Nella fattispecie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputata per il reato di cui all'art. 387 c.p. per aver violato gli obblighi e i divieti imposti dal provvedimento del GIP accedendo presso l'abitazione della persona offesa. In particolare, i Giudici di Appello ritenevano integrata la condotta di cui all'art. 387 bis c.p. nonostante fosse stata proprio la persona offesa ad invitare nella propria abitazione l'imputata in quanto la prescrizione cautelare prevista nel provvedimento non può essere derogata sulla base della mera iniziativa della vittima. Tuttavia, la Corte di Appello concedeva all'imputata le circostanze attenuanti generiche considerato che il comportamento della persona offesa inizialmente accondiscendente a consentire il rientro della donna nella propria abitazione aveva generato nella stessa una qualche confusione riguardo alla liceità della propria condotta di riavvicinamento.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 263 emessa dal Tribunale di Terni ud. 07/12/2022 dep. 12/12/2022)

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 275/2025 - Ud. 11/04/2025 - deposito 17/04/2025

In riferimento al delitto di omesso versamento del contributo di mantenimento e di mancanza dei mezzi di sussistenza quale conseguenza dell'inadempimento, lo stato di incapacità economica dell'obbligato ai fini dell'esclusione della sua responsabilità deve essere oggettivo e involontario e non invece frutto di una scelta volontaria e consapevole. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condotta dell'imputato per aver omesso il versamento delle somme dovute a titolo di mantenimento in virtù del provvedimento giudiziale ed aver fatto mancare, quale conseguenza della suddetta omissione, i mezzi di sussistenza ai figli minori. Il Collegio rigettando le doglianze della difesa dell'imputato secondo cui quest'ultimo si trovava nell'impossibilità assoluta di provvedere ai versamenti in quanto non possedeva alcun reddito a causa del suo stato di disoccupazione, rilevava che secondo quanto riferito dalla persona offesa e non smentito dall'imputato, egli aveva volontariamente abbandonato il proprio posto di lavoro per trasferirsi altrove. Pertanto, non aveva adempiuto al mantenimento dei figli non dimostrando di aver percorso tutte le strade possibili per adempiere. Oltre a ciò vi era anche la prova in merito alla mancanza dei mezzi di sussistenza quale conseguenza dell'inadempimento, considerato che la persona offesa dopo la separazione aveva dovuto chiedere aiuti economici esterni, essendo priva di lavoro, per provvedere alle spese di mantenimento, educazione e cura dei minori.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 251 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 03/02/2022 dep. 01/08/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 235/2025 - Ud. 28/03/2025 - deposito 12/04/2025

La pluralità di risultanze probatorie ulteriori che confermano il narrato della persona offesa costituiscono prova della responsabilità dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 572 c.p. In particolare, l'imputato con cadenza pressoché quotidiana maltrattava la propria compagna anche

in presenza del figlio minore ingiuriandola con espressioni di questo tenore: “imbecille, cretina, non capisci niente”, dando così sfoghi di violenza fisica in più occasioni e minacciandola di morte quando la donna gli chiedeva spiegazioni sull’utilizzo del denaro di famiglia che sovente l’imputato utilizzava per l’acquisto di stupefacenti. Tali condotte vessatorie erano state dimostrate sulla base delle dichiarazioni attendibili e coerenti della persona offesa confermate da una serie di riscontri obiettivi ulteriori, quali i contributi di conoscenza diretti di coloro che videro i segni di violenza sul corpo della donna o sentirono gli insulti che l’imputato era solito riservare alla stessa nonché i contributi di carattere oggettivo e documentale come i messaggi inviati da parte dell’imputato alla parte civile e le foto delle lesioni subite. Pertanto, siffatte circostanze confermavano l’abitualità e la consapevolezza delle condotte poste in essere dall’imputato in un contesto di coppia caratterizzato da asimmetria di posizione tali da integrare gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 572 c.p.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 981 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 11/06/2024 dep. 17/07/2024)

Corte d’Appello, sentenza n. 165/2025 - Ud. 07/03/2025 - deposito 22/03/2025

Le dichiarazioni della vittima del reato di maltrattamenti in famiglia specifiche e dettagliate confermate dalle deposizioni di altri testimoni de relato lineari e concordi comportano la condanna dell’imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia. Nel caso di specie l’imputato aveva posto abituali e reiterate condotte maltrattanti verso la moglie ingiuriandola, minacciandola e maltrattandola anche alla presenza dei figli minori tanto da costringerla a trasferirsi presso una sorella. In particolare dal narrato della persona offesa, confermato anche dalle dichiarazioni degli altri testimoni sui fatti appresi dalla vittima, emergeva che il prevenuto era solito insultarla accusandola di avere relazioni con altri uomini, aggredirla fisicamente e minacciarla di morte, circostanza quest’ultima che si collocava in un quadro di costante aggressività e che era percepita dalla vittima come reale proprio perché l’imputato era già stato accusato di aver tentato di uccidere il fratello di lei. Pertanto, la Corte di Appello confermava la condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 572 c.p.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 357 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 04/05/2022 dep. 31/05/2022)

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d’Appello, sentenza n. 171/2025 - Ud. 07/03/2025 - deposito 22/03/2025

In ordine al delitto di cui all’art. 612 c.p. - stante la pacifica natura di reato di pericolo - una ripetuta minaccia di morte è considerata idonea a realizzare un qualche condizionamento della libertà morale della persona a cui è rivolta, integrando così il delitto di minaccia.

Inoltre, il mancato riscontro di elementi di segno positivo e la ricorrenza di precedenti penali a carico di entrambi gli imputati impongono il mancato riconoscimento agli stessi delle circostanze attenuanti generiche, nonché la revoca in capo ad un uno degli stessi del beneficio della sospensione condizionale della pena in difetto delle condizioni di legge.

Quanto all'affermazione di penale responsabilità dei due imputati, la Corte d'Appello riteneva credibile il narrato della persona offesa e del suo connazionale che lamentavano di essersi visti sfondare la porta di casa, circostanza tra l'altro confermata della polizia giudiziaria che, intervenuta in loco, constatò i relativi danni. Inoltre, il mancato ritrovamento del bastone - utilizzato dagli imputati per le minacce di cui trattasi - non assumeva valenza dirimente in chiave liberatoria. Difatti, prosegue la Corte, il controllo del furgone da parte della polizia giudiziaria avvenne giocoforza a distanza di qualche buon minuto dallo svolgersi dei fatti, quando gli imputati avevano avuto modo - oltre che ragionevole motivo - di disfarsene. I Giudici d'appello ritenevano, oltretutto, emblematico il primo "rimprovero" mosso da uno dei due imputati alla vittima, affermando che non doveva parlar male del suo amico. Ad avviso della Corte, pertanto, il fatto che uno dei due imputati, quello con un interesse economico a rivalersi nei riguardi della persona offesa per la questione della stufa o per altri motivi, si fosse fatto accompagnare da qualcuno per rendere più efficace la portata intimidatoria dell'iniziativa faceva logicamente risultare più credibile che la "spedizione punitiva" fosse stata organizzata portando al seguito qualche strumento idoneo all'offesa.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1179 del Tribunale di Terni ud. 24/11/2022, dep. 06/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 160/2025 - Ud. 07/03/2025 - deposito 22/03/2025

La condotta dell'imputato che, alla guida della propria vettura, compia sorpassi e manovre pericolose attuando una sorta di inseguimento dell'auto condotta dalla persona offesa, fino a costringere quest'ultima a fermarsi con il pretesto di essere stato tamponato, configura il delitto di violenza privata. Infatti, le manovre dell'imputato e l'atteggiamento che egli mostrava nel rivendicare i presunti danni subiti a causa del fantomatico urto tra i due veicoli hanno coartato la libertà morale della persona offesa, con il risultato che quest'ultima accostò non per scelta spontanea, ma perchè costretto. La sentenza di condanna di primo grado va quindi integralmente confermata anche tenuto conto che il quadro normativo di riferimento all'epoca dei fatti non richiedeva la querela per rendere procedibile il delitto di violenza privata e che non vi sono le condizioni per la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche in ragione delle pregresse condanne riportate dall'imputato che, seppure siano state ritenute insufficienti per la ricorrenza in concreto della contestata recidiva, si pongono in antitesi all'applicabilità dell'art. 62-*bis* c.p..

(Conferma la sentenza n. 979 emessa dal Tribunale di Terni ud. 13/10/2022 dep. 11/01/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 875/2024 - Ud. 22/11/2024 - deposito 30/04/2025

Deve ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 609 bis co. 3 la condotta dell'imputato che determina la vittima ad inviargli foto hard tramite minaccia di un male ingiusto rappresentato dalla divulgazione delle foto compromettenti alle forze dell'ordine. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di violenza sessuale per aver inviato alla vittima messaggi tramite l'applicativo whatsapp chiedendole inizialmente di inviarle foto di lei nuda, richiesta alla quale questa acconsentiva e successivamente di inviargli altre foto e di incontrarla per avere un rapporto sessuale con lei e di fronte al suo rifiuto la minacciava di mandare tutto il materiale in suo possesso ai Carabinieri. Il Collegio rigettava i motivi di appello proposti dalla difesa secondo cui la condotta dell'imputato non aveva in alcun modo compromesso la libertà di autodeterminazione della vittima in quanto quest'ultima, benchè minorenni, aveva acconsentito ad inviargli alcune foto di lei senza vestiti, né

poteva ravvisarsi una condotta violenta e minacciosa del prevenuto. Al contrario il Collegio evidenziava che dalle dichiarazioni della persona offesa lineari e coerenti e dal tenore dei messaggi inviati emergeva la condotta intimidatoria dell'imputato che in tono imperioso aveva chiesto altre foto alla vittima e al rifiuto di lei di inviargliele egli aveva risposto lasciando intendere le conseguenze negative che sarebbero derivate dal proprio comportamento reticente. Ne conseguiva, anche in ragione del fatto che l'imputato era a lei sconosciuto in quanto mai incontrato di persona ma soltanto attraverso messaggistica online, l'aumento dell'effetto intimidatorio della minaccia alla quale era seguita la coartazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 423 emessa dal Gup Tribunale di Perugia ud. 22/05/2022 dep. 22/07/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 872/2024 - Ud. 22/11/2024 - deposito 23/04/2025

Non può pronunciarsi sentenza di condanna oltre ogni ragionevole dubbio nei confronti dell'imputato per il delitto di violenza sessuale quando non sussista alcuna prova della partecipazione del primo all'atto sessuale né di qualsivoglia contributo allo stesso da lui apportato. Nel caso di specie, la Corte di Appello assolveva uno degli imputati dal delitto di cui all'art. 609 bis c.p. perché le tracce di materiale biologico dello stesso ritrovate all'interno dell'abitazione ove era avvenuta la violenza e sugli indumenti della vittima potevano essere frutto anche di una occasionale contaminazione del reperto con altre tracce e il materiale genetico rinvenuto a lui riconducibile non era costituito da liquido seminale. Inoltre la presenza dell'imputato nella abitazione della vittima e la partecipazione alla reiterata assunzione di alcolici per tutta la serata insieme alla persona offesa e all'altro coimputato nonché il rinvenimento dello slip della donna sotto al divano non poteva comportare una declaratoria di responsabilità penale a suo carico al di là di ogni ragionevole dubbio per la condotta abusante a lui ascritta, considerato che anche il narrato della persona offesa non poteva ritenersi del tutto esauriente in quanto i ricordi di quest'ultima della serata durante la quale era avvenuto l'abuso sessuale erano confusi e offuscati.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1196 emessa dal Tribunale di Terni ud. 21/12/2021 dep. 14/03/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 843/2024 - Ud. 15/11/2024 - deposito 23/04/2025

Nel delitto di omicidio stradale il concorso di colpa della vittima alla causazione dell'evento lesivo determina l'applicazione della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589 bis c.p. che non deve necessariamente corrispondere alla percentuale accertata del concorso di colpa della persona offesa, ma soltanto tener conto, nell'ambito della complessiva ricostruzione del fatto penalmente rilevante, della consistenza del contributo causale al luttuoso evento da parte della vittima. Nel caso di specie, la Corte di Appello riformava la sentenza di condanna dell'imputato per omicidio stradale limitatamente alla pena irrogata atteso che il primo aveva trasportato sul motociclo da lui condotto la vittima, la quale era stata sbalzata dalla sella dopo un impatto avvenuto con una autovettura nei pressi di una intersezione stradale. Sulla base delle risultanze processuali l'imputato circolava ad una velocità superiore ai limiti in violazione dell'art. 148 co. 12 C.d.S. e aveva effettuato una manovra di sorpasso in corrispondenza di una intersezione non regolata da semaforo. I Giudici di Appello confermavano la dinamica dei fatti così come rappresentata dal Tribunale, tuttavia rivalutavano la pena inflitta all'imputato diminuendola ulteriormente a seguito della applicazione del co. 7 dell'art. 589 bis c.p. in considerazione della circostanza, tutt'altro che marginale, che la vittima avesse concorso colposamente

alla causazione dell'evento luttuoso non allacciandosi il casco, elemento questo che avrebbe potuto evitarne la morte. Inoltre, il Collegio applicava ex officio al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 429 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 24/11/2022 dep. 24/11/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 614/2024 - Ud. 08/07/2024 - deposito 30/04/2025

Risponde del delitto di atti persecutori l'imputato che ponga in essere una serie di condotte ingiuriose e moleste nei confronti della vittima al fine di destabilizzarla dettate dal fastidio provato per l'orientamento sessuale non condiviso di quest'ultima. Nel caso di specie, la Corte di Appello, confermava la condanna dell'imputato ai soli effetti civili per il delitto di atti persecutori per aver in più occasioni offeso e ingiuriato la vittima, collega di lavoro, con epiteti volgari e offensivi connessi alla sua omosessualità, rivolgendogli frasi quali: "che cazzo è venuto a fà sto frocio di merda" o mimando atti sessuali, deridendolo e marginalizzandolo assieme ad altri colleghi della stessa azienda fin da quando aveva iniziato a prestare la propria attività lavorativa. In particolare, dalle testimonianze degli altri dipendenti dell'azienda e dalle prove documentali era emerso che per lungo tempo e quasi giornalmente la vittima aveva subito offese e molestie sul luogo di lavoro allusive al proprio orientamento sessuale e alle sue origini calabresi da parte dei colleghi culminati con il trasferimento della persona offesa in un'altra filiale. Siffatti comportamenti avevano inciso sull'esercizio dei diritti fondamentali della vittima tra cui quello alla tutela dell'identità sessuale con significative ripercussioni nella sua sfera psichica compromettendone la tranquillità personale e cagionandole un forte stato di stress così da integrare l'evento di cui all'art. 612 *bis* c.p..

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1765 del Tribunale di Perugia ud. 21/07/2022, dep. 19/10/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 496/2024 - Ud. 07/06/2024 - deposito 11/04/2025

L'intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa comporta l'estinzione del reato di minaccia di cui all'art. 612 c.p., così come riqualificato in luogo del delitto di atti persecutori.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello riteneva condivisibile, in astratto, quanto enunciato dal Tribunale secondo cui "l'avvicinamento della vittima al persecutore, con l'intento di proteggersi dallo stesso attraverso una condotta accondiscendente, non fa venir meno né la configurabilità del reato né la continuità delle condotte persecutorie, essendo tale comportamento dettato dal protrarsi di uno stato di paura e di ansia della vittima rispetto al comportamento dell'autore della condotta delittuosa", tuttavia non ravvisava, nella fattispecie concreta, quanto descritto.

Difatti, stando al tenore dei messaggi anche inviati dalla persona offesa all'imputato, i Giudici di appello non ravvisavano dei comportamenti unilaterali. I messaggi documentavano un'immagine opposta a quella di chi dovrebbe intendersi sottoposto a una persecuzione altrui, ricavando forte turbamento dalle condotte assillanti del suo stalker fino a subire la costrizione di una vita in stato d'ansia o condizionata dalla necessità di non incontrare l'aguzzino in questione. Prosegue la Corte d'Appello affermando che la persona offesa poneva in essere un sostanziale "tira e molla" per sua volontà e non per effetto di chissà quali costrizioni psicologiche, chiedendo all'imputato anche di accompagnarla in una località, con tanto di aggiunta polemica una volta compreso che doveva recarsi da sola.

Per tali ragioni, provata la penale rilevanza delle condotte minacciose poste in essere dall'imputato - spinto da eccessi di gelosia verso la vittima - la Corte d'Appello dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ordine al reato di minaccia e lui ascritto - così come riqualificato - perché estinto per intervenuta remissione di querela.

(Riforma la sentenza n. 1347 del Tribunale di Spoleto ud. 19/09/2023, dep. 22/09/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 407/2024 - Ud. 17/05/2024 - deposito 11/04/2025

Non integra il delitto di accesso abusivo a sistema informatico la condotta dell'imputata che si introduceva nel pc del marito dietro autorizzazione di quest'ultimo in quanto già in possesso delle chiavi di accesso, più volte precedentemente utilizzate. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava l'assoluzione dell'imputata per il delitto di cui agli artt. 615 *ter* c.p. e 56 c.p. per aver tentato di introdursi abusivamente all'interno del pc del marito per acquisire immagini e chat al fine di provare la sua infedeltà in sede di separazione in quanto ella era stata autorizzata di quest'ultimo ad introdursi nel suo pc disponendo della password di accesso al computer ed avendo utilizzato la posta elettronica della persona offesa diverse volte in precedenza. Al contrario il Collegio riteneva integrato il delitto di sostituzione di persona a carico dell'imputata per aver disdetto un abbonamento internet intestato al marito a causa del risentimento maturato in lei a seguito delle navigazioni in rete sconvenienti di quest'ultimo, attribuendosi il falso nome della persona offesa senza alcuna autorizzazione di questa e provocando un danno alla stessa che consisteva nel mancato utilizzo della rete internet.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 238 emessa dal Tribunale di Terni ud. 08/03/2022 dep. 06/04/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 274/2024 - Ud. 11/04/2025 - deposito 05/05/2025

La condotta degli imputati che pongano in essere aggressioni verbali e contumelie financo volgari ripetute nel tempo nei confronti della vittima può sussumersi nel reato di cui all'art. 660 c.p. e non in quello di cui all'art. 612 bis c.p. non essendo stato provato lo stato di ansia e di paura sofferto dalla persona offesa in ragione del fatto che anche lei era solita attuare condotte moleste nei confronti degli imputati. Nel caso di specie, la Corte di Appello riqualificava la condotta degli imputati ai sensi dell'art. 660 c.p. e non in quello di cui all'art. 612 bis c.p. così come qualificata dal Giudice di prime cure. Questi invero avevano molestato per lungo tempo la vittima, la quale gestiva un negozio vicino al loro, perché rivale in affari al fine di toglierla di mezzo, tuttavia la persona offesa non si era limitata a segnalare alle forze dell'ordine l'accaduto ma aveva lei stessa "dichiarato guerra" agli imputati cominciando a fare esposti e a sollecitare controlli da parte delle autorità nonché a porre in essere condotte di minaccia e provocatorie contro questi in quanto i negozi da loro gestiti praticavano prezzi inferiori. Sussistevano, dunque, dubbi in ordine al fatto che la vittima avesse modificato le proprie abitudini di vita o che la stessa avesse subito ripercussioni in termini di paura o addirittura di timori per la propria incolumità considerato che la donna non restava affatto inerte ai comportamenti molesti degli imputati ma assumeva iniziative a propria tutela, tutt'altro che innocue così da non farsi condizionare nella propria quotidianità.

(Riforma la sentenza n. 850 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 20/05/2024 dep. 22/07/2024)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 131/2025 - Ud. 25/02/2025 - deposito 13/05/2025

Nel caso di appropriazione indebita delle somme pagate dai soci di una associazione all'imputato, membro del consiglio direttivo dell'associazione stessa, per la partecipazione ad una gita, il soggetto passivo del reato non è l'agenzia di viaggi che non ha mai ricevuto dall'imputato il denaro a lei destinato per saldare i servizi alberghieri, ma sono i soci del cui denaro l'imputato si era appropriato. Costoro, infatti, sono i soggetti danneggiati dal reato, essendo irrilevante la circostanza successiva che l'imputato non abbia consegnato le somme all'agenzia di viaggi, la quale, dunque, non è "persona offesa" del reato di appropriazione indebita, ma soggetto che ha indirettamente subito un danno. Non essendo stata sporta alcuna querela dai soci, ma solo dall'agenzia di viaggi - costituitasi anche parte civile - deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela.

(Riforma la sentenza n. 1247/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 19/07/2024 dep. 19/07/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 44/2025 - Ud. 28/01/2025 - deposito 01/04/2025

Rispondono del delitto di ricettazione gli imputati che vengano trovati in possesso di beni di provenienza delittuosa quando risulti certa tale provenienza e gli imputati non ne abbiano giustificato altrimenti il loro possesso. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna degli imputati per il delitto di cui all'art. 648 c.p. perché a seguito di perquisizione erano stati trovati in possesso di vari beni attinenti all'attività edilizia di provenienza delittuosa e in buono stato di conservazione i quali per qualità e natura erano esulanti dall'ordinario "quotidiano fabbisogno familiare" considerato che tutti e tre gli imputati lavoravano nell'edilizia. In particolare, per alcuni di tali beni era stata accertata la provenienza delittuosa in quanto erano stati riconosciuti e restituiti ai legittimi proprietari ed inoltre gli imputati non avevano giustificato la loro provenienza. Al contrario il Collegio evidenziava che non vi erano prove sufficienti per ritenere con certezza la provenienza delittuosa di altri beni sempre attinenti all'esercizio dell'attività edilizia. Ciò in quanto nessuno aveva mai denunciato la sottrazione di siffatti beni e che potevano essere nella disponibilità dei tre imputati che erano muratori. Pertanto, difettavano precisi elementi tali da far ritenere la sicura provenienza delittuosa dei beni.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1273 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 03/06/2022 dep. 29/11/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 29/2025 - Ud. 21/01/2025 - deposito 27/03/2025

Risponde del delitto di cui all'art. 640 co. 2 n. 1 c.p. l'imputato che nella sua qualità di Maresciallo della Guardia di Finanza con artifici e raggiri consistiti nel presentare false autocertificazioni simulò una inesistente convivenza con l'anziana zia disabile e la sua assistenza continuativa, inducendo in errore l'amministrazione sulla legittimità dell'assenza in servizio, la quale gli riconosceva una licenza straordinaria retribuita. Nel caso di specie, la Corte di Appello, a seguito di rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione, confermava la condanna dell'imputato per aver dichiarato di essere residente e coabitante con l'anziana zia disabile mentre era stato dimostrato che nella casa non avevano mai dimorato né l'imputato né la zia. Dal quadro probatorio in atti era infatti emerso che la casa ove l'imputato aveva dichiarato di vivere assieme alla zia disabile era occupata da altri inquilini per periodi

continuativi. Inoltre, le acquisizioni delle indagini della Guardia di finanza sulle abitudini di vita dell'imputato provavano che quest'ultimo non aveva mai dimorato presso l'abitazione della zia disabile, ma che spesso dimorava presso l'abitazione della fidanzata. Né potevano avere rilevanza i motivi di appello proposti dall'imputato secondo cui egli aveva prestato assistenza continuativa alla zia con lui coabitante presso un differente indirizzo assieme alla madre e allo zio così come dichiarato dalla sorella in audizione, considerato che tali dichiarazioni erano state ritenute inattendibili e che era stata smentita dagli atti la coabitazione dell'imputato nel diverso appartamento.

PARTICOLARE TENUTA

Corte d'Appello, sentenza n. 89/2025 - Ud. 11/02/2025 - deposito 06/05/2025

Sussistono le condizioni per assolvere gli imputati del reato di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p., in quanto il danno cagionato è sicuramente irrisorio, essendosi trattato di un paio di scarpe del valore di 35 euro, e due dei tre imputati risultano incensurati, mentre il terzo risulta gravato da alcuni precedenti per guida in stato di ebbrezza, condotta del tutto ellittica rispetto a quella di furto. Sussiste quindi anche il requisito soggettivo per il godimento del beneficio in parola, potendosi concludere per l'assenza della abitudine in capo agli imputati.

(Riforma la sentenza n. 2158/2022 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 11/10/2022 dep. 07/12/2022.)

Corte d'Appello, sentenza n. 38/2025 - Ud. 28/01/2025 - deposito 01/04/2025

Non può applicarsi la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. all'imputato che commetta il delitto di cui all'art. 337 c.p. essendo in vigore la legge n. 77/2019, la quale sottrae il reato di resistenza a pubblico ufficiale all'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. Nel caso di specie la Corte di Appello accoglieva l'impugnazione del Procuratore Generale secondo cui la sentenza di primo grado doveva essere riformata nella parte in cui applicava al prevenuto per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. posto che la condotta era stata commessa allorquando era in vigore la preclusione di legge introdotta nel 2019. Quest'ultima invero sottraeva il delitto di cui all'art. 337 c.p. alla applicabilità della previsione *ex art.* 131 c.p. nei casi in cui il reato fosse stato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni, ipotesi che ricorreva nella specie.

(Riforma della sentenza n. 728 emessa dal Tribunale di Terni ud. 01/07/2022 dep. 15/07/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 912/2024 - Ud. 02/12/2024 - deposito 30/04/2025

Tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato e della occasionalità dell'occorso, consistito in un episodio di minaccia a mezzo di espressioni verbali proferite nel corso di una discussione reciproca con la persona offesa originata da un banalissimo input, nonché considerata la limitatissima portata offensiva in danno della stessa persona offesa - che porta a ritenere configurata la fattispecie (meno grave) del primo comma dell'art. 612 c.p. e non quella contestata del secondo comma - l'imputato va assolto ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p..

(Riforma parzialmente la sentenza n. 800/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 13/05/2024 dep. 13/05/2024.)

STUPEFACENTI

Corte d'Appello, sentenza n. 282/2025 - Ud. 14/04/2025 - deposito 23/04/2025

In tema di cessione di sostanze stupefacenti, la lieve entità del fatto non può ritenersi percorribile alla luce della rilevata sistematicità delle cessioni, in uno con la varia qualità (pesante e leggera) delle sostanze cedute e con il numero considerevole degli acquirenti identificati. Tali elementi denotano la costante ed ininterrotta disponibilità da parte dell'imputato di tutti i quantitativi delle varie sostanze richieste dal mercato e impongono di identificare l'azione dello stesso in termini tutt'altro che occasionali o episodici, ma quale vero e proprio "terminale" di un più complesso ed articolato sistema di gestione dello stupefacente destinato a garantire il costante approvvigionamento dell'illecito mercato.

(Conferma la sentenza n. 164/2024 emessa dal Tribunale di Terni ud. 03/07/2024 dep. 02/09/2024)

CODICE DELLA STRADA

Corte d'Appello, sentenza n. 11/2025 - Ud. 14/01/2025 - deposito 20/03/2025

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186 comma 2-bis cod. Strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. Sussiste quindi detta circostanza nel caso di specie, in cui il motociclista - con un tasso alcolemico poi accertato di 1,84 g/l - nell'affrontare una rotonda aveva urtato il marciapiede e perso il controllo del mezzo cadendo a terra e rimanendo all'interno della carreggiata. Inoltre, in considerazione dell'elevatissimo tasso alcolemico rilevato, il fatto è di per sé particolarmente grave e ciò esclude i presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis c.p.. (La Corte di appello - dopo aver escluso la prescrizione della contravvenzione contestata, ricordando che ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla L. 103/2017, cd riforma Orlando - conferma la condanna inflitta in primo grado, concordando anche con l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali della moglie e dell'amico dell'imputato in quanto vaghe e generiche.)

(Conferma la sentenza n. 275/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto, ud. 14/03/2023 dep. 13/04/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 905/2024 - Ud. 29/11/2024 - deposito 30/04/2025

In materia di guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui all'art. 186 comma 2 lett. C) e comma 2-sexies d.lgs. 285/1992, a prescindere dalla considerazione che i valori del tasso alcolemico accertati nelle due misurazioni eseguite - rispettivamente 1,76 e 1,68 g/l - sono certamente superiori al valore-limite (1,5 g/l) previsto dalla lettera B) del medesimo articolo e dunque, come tali, pienamente integranti la contestata fattispecie sub C), va rilevato che, stante l'espressa previsione del comma 2-septies del medesimo articolo, le attenuanti concorrenti con l'aggravante del comma 2-sexies "non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante."

(Conferma la sentenza n. 1304/2022 emessa dal Tribunale di Terni ud. 14/12/2022 dep. 31/01/2023)

FALSITÀ NELLE DICHIARAZIONI E AUTOCERTIFICAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 636/2024 - Ud. 12/07/2024 - deposito 29/04/2025

La dichiarazione presentata dall'imputata per ottenere il reddito di cittadinanza non può assumersi inesistente e improduttiva di effetti perchè priva di sottoscrizione, in quanto, come previsto dalla legge, la stessa può essere effettuata con modalità telematiche - come peraltro avvenuto nel caso di specie - senza che sia richiesta l'apposizione della firma digitale. Inoltre, non può assumersi che la sentenza di primo grado abbia fondato la condanna dell'imputata su una sostanziale inversione dell'onere della prova della presenza della stessa sul territorio, in quanto a fronte dell'allegazione da parte dell'imputata di una situazione di fatto - la perdurante presenza per almeno dieci anni - gli inquirenti hanno evidenziato elementi di obiettivo contrasto, non smentiti dalla difesa, sì che non si ritiene raggiunto il totale di dieci anni richiesto dal legislatore nè l'ulteriore criterio, cumulativamente fissato, di un biennio di permanenza continua. La pena va tuttavia ridotta in applicazione delle attenuanti generiche, in virtù della non particolare offensività della condotta e della formale incensuratezza dell'imputata.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 849/2022 emessa dal Tribunale di Terni ud. 15/09/2022 dep. 19/09/2022)

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 654/2025 - Ud. 08/05/2025 - deposito 12/05/2025

Va disposta la revoca della detenzione domiciliare nei confronti del condannato che, trovandosi in ospedale a seguito di una caduta, stanco di aspettare il proprio turno, aveva forzato le porte della sala triage e aggredito il personale medico causando ad una infermiera lesioni giudicate guaribili in sei giorni. Infatti, nonostante le scuse avanzate dal condannato, non sussistono i presupposti per la prosecuzione della misura extramuraria, che si è rivelata non adeguatamente contenitiva e fallimentare quanto alla rieducazione dell'interessato. Anche ad ipotizzare che la condotta violenta fosse conseguenza dell'aggressione verbale del sanitario, come sostenuto dal condannato, il gesto di quest'ultimo non trova giustificazione alcuna, a maggior ragione trovandosi sottoposto a misura alternativa, nel corso della quale ci si aspetta una condotta specchiata.

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Corte d'Appello, decreto n. 1050/2025 Ud. 19/05/2025 - deposito 19/05/2025

In materia di protezione internazionale non può essere convalidato il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore nei confronti del trattenuto quando non sono stati allegati elementi di fatto oggettivi che consentano di affermare la sua attuale pericolosità sociale e neanche l'attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La Suprema Corte ha statuito che il Giudice nell'accertare la pericolosità del trattenuto non si può limitare " alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale".

Nel caso di specie, le uniche condanne irrevocabili in capo al trattenuto risultano essere quelle relative a fatti risalenti al 2015 e al 2019 per delitti contro la persona e contro il patrimonio, non essendo ancora divenuta irrevocabile la condanna per il reato di sequestro di persona e violenza sessuale.

Pertanto, la Corte d'Appello ha ritenuto non sussistenti all'evidenza - in ragione della totale carenza probatoria che rende del tutto generici e astratti i richiami dei precedenti criminosi contenuti nel provvedimento del Questore - quegli elementi di fatto oggettivi che consentono di affermare univocamente la pericolosità sociale attuale del trattenuto e l'idoneità a costituire un effettivo pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

FOCUS: ESTRADIZIONE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello e del Tribunale su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte e del Tribunale. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte e dai Giudici di prime cure.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la materia dell’extradizione, in particolare con riferimento alla sostituibilità della misura cautelate inflitta all’estraddando già processato e che abbia scontato gran parte della pena inflittagli, al non accoglimento della richiesta di estradizione dell’indagato colpito da un ordine di cattura internazionale nei casi in cui non emerga un pericolo di fuga di quest’ultimo e le condotte oggetto di estradizione siano risalenti nel tempo, al requisito della doppia incriminabilità ai fini della concedibilità dell’extradizione per l’estero, all’inerzia processuale dello Stato di cittadinanza dell’estraddando in caso di estradizione per l’estero di un cittadino dell’Unione Europea, alla valutazione da parte dell’Autorità giudiziaria italiana della consistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini della concedibilità dell’extradizione, all’extradizione del cittadino italiano colpito da un ordine di cattura internazionale quando non ricorrano le ragioni ostative all’extradizione di cui all’art. 705 co. 2 c.p.p., alla pronuncia favorevole all’extradizione nei casi in cui non risulti documentata l’eventuale pendenza in Italia di un procedimento penale e/o l’avvenuta emissione di una sentenza irrevocabile per gli stessi fatti e nei confronti dello stesso soggetto, alle modalità con cui l’Autorità giudiziaria straniera decida di eseguire il trattamento sanzionatorio ai fini dell’esecuzione della pena comminata nella sentenza di condanna.

Con riguardo alla sostituibilità della misura cautelare inflitta all’estraddando già processato e che abbia scontato gran parte della pena inflittagli si veda [Corte d’Appello, ordinanza n. 13/2022 - ud. 29/12/2022 - deposito 29/12/2022](#) in cui la Corte di Appello ha statuito che deve essere sostituita la misura cautelare in carcere con obbligo di dimora nei confronti dell’estraddando che ha acconsentito ad essere estradato e ha già scontato gran parte della pena inflittagli, indici questi che attenuano il suo pericolo di fuga e che dimostrano la sua acquiescenza al rispetto delle prescrizioni impostegli;

In riferimento al non accoglimento della richiesta di estradizione dell’indagato colpito da un ordine di cattura internazionale nei casi in cui non emerga un pericolo di fuga di quest’ultimo e le condotte oggetto di estradizione siano risalenti nel tempo si veda [Corte d’Appello, ordinanza n. 12/2022 - ud. 12/12/2022 - deposito 12/12/2022](#) secondo cui non può accogliersi la richiesta di estradizione dell’indagato colpito da un ordine di cattura internazionale emesso dall’Autorità giudiziaria straniera quando le condotte oggetto di estradizione sono condotte risalenti nel tempo e dall’esame degli atti non emerga un pericolo di fuga dell’estraddando;

In merito al requisito della doppia incriminabilità ai fini della concedibilità dell’extradizione per l’estero si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 3/2023 - Ud. 01/07/2023 - deposito 11/07/2023](#) in cui il Collegio ha affermato che ai fini della concedibilità dell’extradizione per l’estero per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità di cui all’art. 13, co. 2, c.p.p., e dell’art. II del Trattato di estradizione fra l’Italia e

gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità del titolo e degli elementi richiesti dalla fattispecie astratta;

Con riferimento all'inerzia processuale dello Stato di cittadinanza dell'estraddando in caso di estradizione per l'estero di un cittadino dell'Unione Europea si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 3/2023 - Ud. 01/07/2023 - deposito 11/07/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che pur sussistendo, per lo Stato membro richiesto, l'obbligo di informare lo Stato membro di cittadinanza affinché questo possa reclamare la consegna dell'interessato con un mandato d'arresto europeo sui medesimi fatti, nondimeno, ove lo Stato di cittadinanza rimanga inerte, lo Stato richiesto non è tenuto a rifiutare l'estraddizione poiché ciò travalicherebbe i limiti che il diritto unionale può imporre al potere discrezionale degli Stati nazionali nell'esercizio dell'azione penale;

In merito alla valutazione da parte dell'Autorità giudiziaria italiana della consistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini della concedibilità dell'estraddizione si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 3/2023 - Ud. 01/07/2023 - deposito 11/07/2023](#) in cui la Corte di Appello ha stabilito che ai fini dell'estraddizione, prevista dall'art. X, par. 3, lett. b), del Trattato di estradizione con gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, l'Autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda, consenta di ritenere probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estraddando abbia commesso il reato in questione.;

Con riferimento all'estraddizione del cittadino italiano colpito da un ordine di cattura internazionale quando non ricorrano le ragioni ostative all'estraddizione di cui all'art. 705 co. 2 c.p.p. si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 3/2024 - Ud. 24/05/2024 - deposito 30/07/2024](#) secondo cui si deve procedere all'estraddizione del cittadino italiano colpito da un ordine di cattura internazionale verso la Repubblica di Albania ai fini della celebrazione del giudizio cautelare quando non ricorrano le cause ostative di cui all'art. 705 co. 2 c.p.p. afferenti alle ipotizzate condizioni disumane presenti nelle carceri albanesi che comunque non erano state provate;

In merito alla pronuncia favorevole all'estraddizione nei casi in cui non risulti documentata l'eventuale pendenza in Italia di un procedimento penale e/o l'avvenuta emissione di una sentenza irrevocabile per gli stessi fatti e nei confronti dello stesso soggetto si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 9/2024 - Ud. 22/11/2024 - deposito 07/12/2024](#) in cui la Corte di Appello concedeva l'estraddizione del prevenuto verso la Confederazione Svizzera rilevando che i giudizi ancora in corso relativi a reati commessi dal primo in Italia non erano collegati ai reati per cui l'Autorità giudiziaria svizzera aveva avanzato domanda di estradizione e che pertanto i reati commessi in Italia non si assumevano posti in essere nella forbice temporale indicata dal P.M. del Canton Ticino;

Con riguardo alle modalità con cui l'Autorità giudiziaria straniera decida di eseguire il trattamento sanzionatorio ai fini dell'esecuzione della pena comminata nella sentenza di condanna si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 2/2025 - Ud. 11/03/2025 - deposito 20/03/2025](#) in cui i Giudici di Appello

hanno affermato che la domanda di estradizione, proposta per l'esecuzione del complessivo trattamento sanzionatorio comminato dalla sentenza di condanna dell'Autorità Giudiziaria elvetica, va accolta essendo irrilevante, ai fini estradizionali, distinguere le precise modalità con le quali le Autorità elvetiche decidano di eseguire il trattamento sanzionatorio, a seconda di quali siano, nel tempo, i prioritari interessi attinenti allo stato di salute del singolo e ai bisogni della sicurezza della collettività e di quali siano gli esiti concreti del trattamento psicoterapeutico nei confronti del prevenuto.